


Libera COMMERCIALIZZAZIONE DI

» Antonio Oddo; vignette di Marco Fowler

Una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea apre nuove prospettive di mercato per i prodotti "innovativi" non ancora soggetti alle regole della "marcatura CE" e spiana la strada ai diritti del commercio nel Mercato Unico europeo. Ma se si vogliono raggiungere risultati concreti occorre evitare le troppo facili soluzioni che possono essere suggerite da "semplificazioni" giornalistiche tanto suggestive quanto ingannevoli



È ancora diffusa la credenza – anche presso talune autorità statali – che la libera circolazione nel Mercato Unico europeo dei prodotti da costruzione – così come di qualsiasi altro prodotto – sia affidata esclusivamente alla “marcatura CE”, oppure, in unica alternativa, a valutazioni nazionali di tipo puramente discrezionale.

Questa credenza è evidentemente fondata sull'ignoranza della portata e delle conseguenze di uno dei principali fondamenti dell'Unione europea che, fin dal Trattato istitutivo del '57, consiste nella “libera circolazione delle merci” nel Mercato Unico, oggi potenziata e codificata negli artt. 34 e 36 del vigente TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Ignoranza, questa, aggravata dal fatto che, grazie anche all'interpretazione estensiva sempre fornita dalle numerose sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, i principi del Trattato sono divenuti decisivi per la “sorte commerciale” di tanti prodotti.

In altri termini, è tuttora presente nella “cultura” di taluni Stati membri (tra cui l'Italia) un errore di prospettiva che porta a stravolgere l'impostazione e l'applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti nazionali di ogni tipo, specie in materia di *sicurezza* dei prodotti, ivi compresi, ovviamente, quelli da “costruzione”. Si cre-

de, infatti, che la *regola* sia costituita dalla possibilità di vietare (o limitare) a livello *nazionale* – e secondo criteri puramente *nazionali* – la libera circolazione, commercializzazione ed utilizzazione dei prodotti pur legalmente commercializzati in altri Stati membri, con la conseguenza, pertanto, che la “marcatura CE” viene considerata l'*eccezione* grazie alla quale le fondamentali libertà economiche possono essere salvaguardate. E' vero esattamente il contrario, perché la *regola* è quella che deriva dal “principio di libera circolazione” delle *merci* – così, come delle *persone*, dei *servizi* e dei *capitali* – che anche lo Stato italiano ha accettato – in piena reciprocità con gli altri Stati aderenti all'*accordo internazionale* che è stato sottoscritto oltre mezzo secolo fa', con il Trattato di Roma istitutivo dalla CEE, oltre che della CECA e dall'EURATOM, allorché la “marcatura CE” e, prima ancora, il “*marchio CE*” non facevano parte della realtà comunitaria.

In applicazione di questo fondamentale principio, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha elaborato l'altro e conseguente principio, anch'esso di valore fondante, del “*mutuo riconoscimento*”, in base al quale deve essere assicurata reciprocità di riconoscimento, tra leggi, regolamenti, regole e norme emanate nell'ambito degli ordinamenti degli Stati membri. Con qua-

PRODOTTI NON SOGGETTI ALLA C.E.

li conseguenze? È semplice: ogni normativa commerciale degli Stati membri dell'Unione europea che risulti idonea ad ostacolare, direttamente od indirettamente, in atto o in potenza, il commercio dei prodotti tra i suddetti Stati membri, deve essere considerata, in linea di principio, come "una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 34 TFUE", secondo quanto da ultimo affermato dalla **recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 ottobre 2012** proprio in tema di "prodotti da costruzione". **La fondamentale regola** che è contenuta nell'art. 34 del Trattato istitutivo dell'Unione europea **afferma infatti tassativamente il divieto tra gli Stati membri non soltanto dei classici e tradizionali ostacoli al commercio internazionale quali le "restrizioni quantitative (come, per esempio, i "contingentamenti" all'importazione), ma anche di "qualsiasi misura di effetto equivalente"**. Appartengono a quest'ultima e vastissima categoria, per esempio - i decreti, le leggi, le regole e le norme statali che vietano o limitano ingiustificatamente l'immissione e/o la messa in servizio nel proprio mercato di un prodotto che sia legalmente fabbricato e commercializzato in un altro Stato membro dell'Unione europea, così da violare il "sacro canone" del "mutuo riconoscimento". È sufficiente, per cadere nel divieto comunitario, un provvedimento statale che introduca un ostacolo commerciale di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, e che abbia comunque l'effetto, diretto o indiretto, di impedire o di rendere più difficoltoso il commercio di un prodotto nel proprio territorio e, quindi, in definitiva, nell'ambito del Mercato Unico europeo. Né, d'altra parte, potrebbe essere diversamente se solo si considera come gli Stati che - per effetto di un Trattato internazionale, si sono riconosciuti in una "comunità" *sopranazionale* non possono non riconoscersi anche in una base comune di valori fondanti per le proprie leggi in ogni campo, ivi compreso evidentemente quello delle regole per il commercio.

INGEGNOSE INTERPRETAZIONI E BUROCRATICI ESPEDIENTI

Ma, "Fatta la legge, trovato l'inganno", secondo l'antico motto che ha trovato conferma anche nelle pratiche *nazionali* dei cosiddetti "partners europei" e nella conseguente necessità di affermazione *sopra-nazionale* del diritto comunitario con l'intervento, fin dal lontano 1974, della Corte di Giustizia, già allora realizzato con una sentenza esemplare (Sentenza dell'11/7/1974 - causa 8/74, nota come "caso Dassonville") che ha smascherato, i tentativi degli Stati membri di ricorrere alle più svariate forme "legali" per escogitare quale retaggio sempre risorgente di "sovranità nazionale", ostacoli all'ingresso nel proprio mercato di prodotti

provenienti da altri Paesi pur "comunitari". Si è trattato spesso di ingegnose creazioni nazionali perché l'"ostacolo" commerciale non potendo più essere realizzato con le forme tradizionali del diritto internazionale ("dazi" e "contingentamenti" troppo manifestamente ricadenti nel divieto comunitario sancito dall'art. 34 del Trattato) doveva essere simulato con le parvenze "burocratiche" di una procedura di legge o di una prassi "necessaria". Dietro queste mentite spoglie si nascondeva (e si nasconde ancora, molto spesso), con la parvenza rispettabile delle esigenze di "sicurezza", la realtà di un espediente per "proteggere" il mercato nazionale contro gli effetti dell'interscambio comunitario che potenzialmente consentirebbero di ampliare enormemente l'"offerta" di prodotti sul mercato, a tutto beneficio dei consumatori ma con qualche rischio per quanti - in ambiti privati e/o pubblici - vorrebbero impedire una concorrenza troppo "allargata". A questo riguardo, l'ingegno creativo delle burocrazie statali si è esercitato con ogni mezzo apparentemente lecito: controlli preventivi, controlli supplementari, procedure di "omologazione", marchi di "conformità" - *attestati o rapporti di prova* da conseguire attraverso percorsi (a ostacoli) "nazionali", "regole tecniche" del genere più svariato e minuzioso, ecc..

Ma a tanto raffinato ed inesauribile ingegno normativo si è contrapposto - come già anticipato - l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea che in una serie numerosa di casi significativi portati al suo esame ha smascherato la realtà nascosta dietro le parvenze "legali" ed ha rimosso l'ostacolo commerciale, così da restituire, alle imprese interessate, il diritto all'immissione sul mercato dei propri prodotti ed, ai "consumatori", il diritto di scelta "allargata" sul mercato europeo. (Oltre al già citato "caso Dassonville" del '74 ed all'altro "caso di scuola" passato alla storia come "Cassis de Dijon" del 20 febbraio 1979, in causa 120/78, v. tra gli altri, il caso Ker-Optifa del 2/10/2010, in causa C-108/09, Commissione/Italia del 10/2/2009, in causa C-110/05, Commissione/Repubblica portoghese del 10/11/2005, in causa C-32/03, Commissione/Regno del Belgio, del 13/3/2008, in causa C-227/06, ATRAL/Regno del Belgio, del 8-5-2003, in causa C-14/02, Commissione/Regno del Belgio del 7/6/2007 in causa C-254/05). Molti di questi casi hanno riguardato i "prodotti da costruzione" nei confronti dei quali si è cercato, di volta in volta, di impedire o limitare - o, comunque - ostacolare la commercializzazione con i tentativi strumentali più svariati, dal rifiuto di prendere in considerazione i certificati di omologazione, o di riconoscerne l'equivalenza (in quanto redatti in altri Stati membri), alla duplicazione di controlli, esami o verifiche già effettuati in altri Stati membri, fino alla imposizione di controlli supplementari o di "marchi

di conformità "nazionali" o di attestati o rapporti di prova rilasciati da organismi o laboratori sempre *nazionali*, ecc..

Appare infatti evidente come tutte le suddette pratiche nazionali, pur non essendo apertamente e dichiaratamente mirate ad ostacolare il commercio dei prodotti, tuttavia, di *fatto* o di *diritto*, sortiscano l'effetto *diretto* o *indiretto* di rendere, se non impossibile, almeno più difficoltoso tale commercio, così anche dal dissuadere i potenziali concorrenti ed i potenziali utilizzatori dall'acquistare e dal fare uso dei prodotti medesimi in un determinato "mercato". D'altra parte, è inevitabile che molti di questi casi riguardino i "*materiali da costruzione*" perché si tratta di una categoria vastissima di prodotti – dai più semplici ai più complessi, dal mattone a sistemi di impianti integrati in cellule di facciata a doppia pelle, molti dei quali non ricadono (o non ricadono ancora) attualmente ed effettivamente nel campo di applicazione della Direttiva comunitaria 89/106/CEE e del Regolamento (UE) n. 305/2011 (quest'ultimo, infatti, è già entrato in vigore abrogando la suddetta direttiva comunitaria, ma con effetti destinati a prodursi gradualmente dal 1° luglio 2013: leggi i numeri scorsi), in quanto non sono state ancora adottate e pubblicate, e non sono, quindi, divenute applicabili le "*specificazioni tecniche*" armonizzate (*norme armonizzate, benessere tecnici europei, specificazioni tecniche nazionali* adottate con la particolare procedura comunitaria) da cui dipende tale applicazione. Basti pensare, a questo riguardo, ai tanti prodotti "innovativi" che sono il risultato del progresso scientifico e delle applicazioni tecniche, nonché dell'ingegno umano che si "industria" a ricercare sempre nuove soluzioni alle esigenze delle imprese e dei "consumatori".

IL RECENTE CASO CHE COINVOLVE L'ITALIA

È questo, infatti, il caso che più di recente, grazie alla sentenza della Corte europea comunitaria del 18 ottobre 2012 citata qui in sede di "apertura", si è imposto all'attenzione per un nuovo "*prodotto*" da costruzione "legittimato" non soltanto dal successo di mercato ma anche dall'ordinamento giuridico di molti Stati membri, e, tuttavia, incredibilmente ostacolato in Italia da atti legislativi e provvedimenti amministrativi.

Si tratta, questa volta, di "*guaine gonfiabili e termoindurenti*" per canne fumarie, quali prodotti da costruzione indubbiamente innovativi che sono utilizzati principalmente per il risanamento di canne fumarie e le cui soluzioni tecniche presentano innegabili vantaggi rispetto alle soluzioni alternative consentite dall'impiego di materiali e di lavori impiantistici di tipo tradizionale. Le soluzioni "innovative" consentono, tra l'altro, infatti, il risanamento delle canne fumarie senza richiedere opere murarie e/o l'installazione all'esterno dei fabbricati di installazioni sostitutive. Quanti conoscono lo specifico settore possono, dunque, già da queste notazioni, valutare gli enormi vantaggi connessi alla possibilità di ottenere lo stesso risultato funzionale senza gli oneri economici, i

rischi legali, gli inevitabili disagi ed i problemi anche estetici che di collegano alle soluzioni tradizionali costituite per questo genere di prodotti, da installazioni e da lavori tanto costosi quanto scomodi, ingombranti e spesso anche di brutto impatto estetico. Anche le caratteristiche dei materiali componenti sono innovative, così da riscuotere notevole successo presso i progettisti e gli installatori non soltanto italiani ma anche europei e, conseguentemente, da fare restringere l'ambito di utilizzazione – e, quindi, il "mercato" – dei prodotti che ancora utilizzano esclusivamente materiali rigidi (quali l'acciaio inox), la ceramica, o meno evoluti tecnologicamente e meno sicuri (quali la plastica). Non v'è dubbio, dunque, che si tratti anche in questo caso, per "*definizione*" (v. art. 1, 2° par. della Direttiva 89/106, ed, in modo sostanzialmente conforme art. 2, par. 1, n. 1 del Regolamento (UE) n.305/2011) di un "*materiale da costruzione*", in quanto "prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato, in opera da costruzione ... (la definizione adottata dall'art. 2. par. 1, n. 1 del Regolamento (UE) n. 305/2011 incorpora infatti il "cuore" della definizione contenuta nella Direttiva 89/106/CEE, salvo integrarla e specificarla per taluni aspetti significativi, peraltro in linea con la nuova regolamentazione: "*qualsiasi prodotto o KIT fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parte di esse e la cui prestazione e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse*)."

Né vi è dubbio, conseguentemente, che si tratti, in genere ed in astratto, di un "prodotto" potenzialmente rientrante nel campo di applicazione della Direttiva (abrogata ma ancora applicabile transitoriamente e del Regolamento (in vigore ad applicabile in modo esclusivo dal 1° luglio 2013) che disciplinano questa categoria di "prodotti". Ma, in concreto, sempre in base ai contenuti giuridici di entrambi gli atti comunitari che governano la specifica materia, tale disciplina non è applicabile al "prodotto" in questione, in quanto non si sono ancora realizzate le condizioni dalle quali dipende tale applicabilità. Infatti, **non è stata ancora emanata** alcuna delle "specificazioni tecniche" previste dall'art. 4 della Direttiva (ma non è fondamentalmente diverso il meccanismo previsto dal Regolamento la cui disciplina, in concreto ed effettivamente, non è applicabile se non a prodotti che rientrino nell'ambito di applicazione di una "*specifica tecnica armonizzata*", sia essa una "*norma armonizzata*", o un "*documento per la valutazione europea*): né "una norma armonizzata", né un benessere tecnico, né una specifica tecnica nazionale riconosciuta a livello comunitario, secondo le particolari procedure disciplinate a questo scopo dalla Direttiva medesima.

Né può in alcun modo stupire una situazione di questo genere che, anzi, deve essere considerata normale per un prodotto indubbiamente innovativo che, pur potendo risultare anche superiore per qualità *funzionali* e per *sicurezza* nell'uso rispetto ad un prodotto

tradizionale, ben difficilmente può essere oggetto di "specificazioni tecniche". Queste ultime, infatti, richiedono tempi e procedure di elaborazione, approvazione e pubblicazione secondo meccanismi istituzionali che **non** possono essere al passo con l'"innovazione", in quanto inseguono tendenzialmente lo "stato dell'arte", ma in modo da accodarsi ad esso e senza, pertanto, raggiungerne mai la punta più avanzata. Nel settore qui ora d'interesse, così come anche più in generale per la realtà dei prodotti industriali, una costante storica insegna che le avanguardie del progresso sono incompatibili, in quanto tali, e per "forza di cose" con iter procedurali che – al pari di quelli previsti per le "norme tecniche", richiedono tempistiche e obbediscono a logiche diverse da quelle che sono proprie dell'evoluzione scientifica e tecnica dei prodotti e delle applicazioni industriali. Per queste evidentissime ragioni la stessa Direttiva prevede (art. 6, par. 2) che un "prodotto da costruzione" (da intendersi sempre secondo la definizione legislativa) **ben può non essere oggetto di alcuna "specificazione tecnica" e, nondimeno, gli Stati membri devono** – in linea di principio - autorizzarne l'**immissione sul mercato sul proprio territorio** "se tale prodotto soddisfa le prescrizioni nazionali conformi al trattato, fintanto che le specifiche tecniche europee non dispongono altrimenti". Ne deriva, con non minore evidenza, che nessuno Stato membro può imporre la "marcatatura CE" per prodotti che non rientrano nell'ambito di alcuna "specificazione tecnica", dovendo, al contrario, ciascuno Stato membro, consentire la commercializzazione nel proprio territorio di tali prodotti **all'unica condizione che essi** soddisfino "prescrizioni nazionali conformi al trattato". **Nonostante questa doppia evidenza, lo Stato italiano ha invece, emanato atti legislativi e provvedimenti amministrativi che hanno preteso di imporre la "marcatatura CE" anche al prodotto "innovativo" che non è oggetto, proprio in quanto tale, di alcuna "specificazione tecnica" e che è costituito dalla guaina gonfiabile e termoindurente per camini e canne fumarie.** Tale imposizione si è pertanto manifestata con una disciplina normativa ed con un'applicazione che ignora e contraddice, al tempo stesso i principi fondamentali della Direttiva 89/106/CEE (art. 6, c. 2) ed i principi fondamentali del Trattato istitutivo dell'Unione europea (artt. 34 e 37).

Questa disciplina legislativa è (anzi, più precisamente, dopo la Sentenza qui commentata, era) costituita dal D.Lgs. 152/2006 (art. 285 ed All. IX) che riguarda gli impianti termici civili e, più precisamente, le "caratteristiche dei camini" per le quali si impone, in-



fatti, tassativamente, che: "... gli impianti devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatatura CE ...".

IMPORRE UNA FORMALITÀ SENZA SOSTANZA

Si tratta di una prescrizione tanto perentoria quanto palesemente erronea fin dalle fondamenta, se si considera la disciplina comunitaria qui richiamata, in quanto considera l'apposizione della "marcatatura CE" **sempre** obbligatoria anche per prodotti **non** ancora oggetto delle "specificazioni tecniche" previste dalla Di-

rettiva, **con il risultato di imporre illegal-**

mente una formalità senza sostanza. Infatti, la

disciplina comunitaria, secondo quanto già precisato citando l'art. 6, par. 2, **consente**, per tali casi, la possibilità di immissione sul mercato **all'unica condizione del rispetto di "prescrizioni nazionali conformi al trattato"**. Ne deriva, pertanto, per chi si fosse piegato al precetto nazionale italiano, o una "marcatatura CE" abusiva oppure, senza possibilità alternativa, un pregiudiziale divieto di immissione sul mercato per prodotti che pur potrebbero godere del diritto al "mutuo riconoscimento" ed alla libera circolazione secondo i principi stabiliti nel Trattato (come nel caso delle guaine gonfiabili e termoindurenti qui ora in esame).

Su questa base legislativa così fondamentalmente errata si è innestata una "Circolare" italiana che nonostante il suo "non valore" come fonte del diritto, può tuttavia determinare, di fatto, a causa dei suoi risvolti applicativi, un ostacolo al commercio del prodotto in questione. Si tratta della **Circolare n. 4853/2009 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione centrale per la prevenzione e Sicurezza Tecnica** (in prosieguo: la "circolare impugnata") che così recita:

«(...) [I] sistemi per il rivestimento interno di condotti fumari realizzati con materiale plastico (...) rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE. Ad oggi non risulta ancora disponibile alcuna norma armonizzata specifica. L'unica norma elaborata dal CEN applicabile a condotti fumari realizzati in materiale plastico (...) è la EN 14471/2005 [che] esclude infatti esplicitamente quelli applicati allo scopo di modificare le proprietà della superficie a contatto con i prodotti della combustione. La marcatatura CE di tali sistemi potrebbe pertanto essere possibile solo con riferimento ad un Benestare Tecnico Europeo, rilasciato da un organismo membro dell'EOTA.

–[L]impiego dei prodotti di cui trattasi è da escludere in impianti



termici civili aventi potenza nominale superiore a 35 kW; –per gli impianti termici al di sotto dei 35 kW, (...) è comunque parere dell'Amministrazione scrivente che l'eventuale utilizzo di tali prodotti debba essere ristretto esclusivamente a quelli recanti la marcatura CE sulla base di un benessere tecnico europeo, installati in conformità all'uso previsto dal fabbricante».

Appare dunque evidente come, in definitiva, questa disciplina normativa italiana, imponga la "marcatura CE" anche per prodotti sui quali, secondo la stessa Direttiva comunitaria, tale "marcatura" non può essere legittimamente apposta, con il risultato di violare la Direttiva (nonché il successivo Regolamento) e di impedire o, almeno, ostacolare il commercio dei prodotti sul proprio territorio, nonostante la legittima commercializzazione dei prodotti medesimi in altri Stati membri. È infatti evidente il vizio di fondo per un ragionamento del normatore italiano che dopo avere riscontrato l'assenza di una "specificazione tecnica" prevista dall'art. 4 della Direttiva, anziché applicare il principio di libera circolazione previsto per la specifica ipotesi dall'art. 6 della Direttiva stessa (che comporta, come già puntualizzato, la libertà di commercio per prodotti non soggetti alla specifica disciplina comunitaria fintantoché non sopravvengono le specificazioni tecniche europee), impone inderogabilmente una forzosa quanto impossibile ed illecita "marcatura CE", in completa e radicale violazione della lettera e dello spirito della Direttiva e del Trattato.

PRONUNCIA DI CONDANNA DELLA CORTE EUROPEA

In un certo senso, ma purtroppo negativo per la norma italiana e la sua applicazione, si potrebbe sostenere che si sono presi "due piccioni con una fava", ossia **due** violazioni del diritto comunitario con **una sola** norma nazionale.

Da qui, inevitabilmente, la pronuncia di condanna della Corte europea secondo la quale la disciplina normativa emanata dallo Stato italiano cui il D.Lgs. 152/2006, nella parte che disciplina gli impianti termici civili (art. 285 ed All. IX), si pone in contrasto, in primo luogo, con il diritto comunitario che, secondo l'art. 6, c. 2 della Direttiva 89/106/CEE, impone di autorizzare la commercializzazione anche di "prodotti da costruzione" non "marcati CE" purché siano rispettate le "prescrizioni nazionali conformi al Trattato". **Ed è questo, infatti, il punto di grave contrasto con il diritto comunitario**, in quanto le norme italiane, come dimostrato, **non** sono conformi al suddetto Trattato perché, contrastano con gli artt. 34 e 36 del Trattato stesso il quale impone la "libera circolazione delle merci" ed il "mutuo riconoscimento" per prodotti legalmente commercializzati negli Stati membri (così come ampiamente dimostrabile per la "guaina termoindurente" di cui si tratta).

Da qui, pertanto, **la prima parte della pronuncia della Corte con la quale si dispone che** "La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, deve essere interpretata nel senso che essa osta a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti da costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da un altro Stato membro, all'apposizione della marcatura CE".

Per quanto riguarda, poi **la seconda parte** della medesima Sentenza della Corte, essa discende come logico conclusione dalla prima parte e dalle motivazioni già esposte, con specifico e principale riferimento, questa volta, ai "Principi" del Trattato. Si è già rilevato, infatti, come ogni normativa commerciale che, al di là dei suoi obiettivi dichiarati, ostentati e proclamati (sicurezza dei consumatori, dell'ambiente, dei lavoratori, ecc.), produca comunque, l'effetto di "ostacolare" il commercio nell'ambito del Mercato unico europeo, debba essere considerata come una "misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative" vietata dall'art. 34 del Trattato. Da questo postulato deriva altresì il corollario costituito dall'obbligo di "mutuo riconoscimento" tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea, dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri.

Con riferimento al caso in esame, infatti, la "guaina gonfiabile e termoindurente", ha superato, specie in alcune versioni e per talune marche, severi test prestazionali e di sicurezza, così da ottenere il riconoscimento e la legittimazione – con attestati e certificazioni di prodotto, in molti ed importanti Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, il SEE, (Francia, Olanda, Belgio, Finlandia, Svizzera). Perfino all'interno dello stesso Stato italiano, che ha cercato di impedire con la sua legi-

slazione il commercio dei prodotti innovativi, non sono mancati, da parte di prestigiosi organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale ed europeo, esiti favorevoli dei rapporti di prova e conseguenti attestati e/o certificazioni per questo prodotto tanto innovativo quanto sicuro.

A quanto sopra, già di per se grave ed assurdo sotto ogni aspetto tecnico e legale, si può ancora aggiungere il paradosso di uno Stato (sempre quello italiano) che ha, **prima**, finanziato le ricerche e premiato i risultati per un prodotto qui considerato, "le guaine gonfiabili e termoindurenti", che, **dopo**, è stato oggetto di misure di divieto e di limitazioni nello stesso territorio italiano, mentre altri Stati europei hanno legittimato il prodotto stesso ammettendolo pienamente alla commercializzazione ed all'uso. In definitiva, lo Stato italiano, con le sue contraddizioni e le sue violazioni del diritto comunitario ha finanziato le ricerche che hanno condotto a risultati di successo per un prodotto innovativo, sicuro e con prestazioni uniche, di cui, però, si sono avvantaggiati liberamente le imprese ed i consumatori francesi, olandesi, belgi, finlandesi e svizzeri, laddove imprese e consumatori italiani hanno dovuto (ed in parte ancora devono) superare gli ostacoli creati dallo stesso Stato "finanziatore" dell'"innovazione".

Lo stesso "popolo" di eroi, santi, poeti e navigatori ed inventori, forse, al momento, si rivela un "popolo" di finanziatori e di vittime generose che sacrificano – tecnicamente, economicamente e legalmente – se stesse per il bene degli altri (in altri e più rudi termini si potrebbe dire che il contribuente italiano ha finanziato i benefici del consumatore francese, belga, finlandese, ecc.). Dunque, la norma italiana del D.Lgs. 152/2006 (art. 285 e parte II dell'All. IX) impedisce, a monte, l'applicazione stessa del principio del "mutuo riconoscimento" per la legittimazione al commercio della "guaina termoindurente", in quanto né impone la "marcatatura CE" pur in assenza di "specificazioni tecniche europee", creando una situazione di contrasto irrimediabile non solo con la Direttiva comunitaria di riferimento specifico ma anche con un fondamentale principio del Trattato.

SENTENZA ENFATIZZATA IN MODO FUORVIANTE

Resterebbe da valutare se l'ostacolo al commercio posto dalla suddetta norma italiana possa essere giustificato sulla base di altro principio comunitario che fa da *pendant* e da contrappeso di "interesse pubblico" rispetto all'interesse economico *privato* delle imprese alla libera circolazione ed al "mutuo riconoscimento" dei prodotti.

Si tratta dell'art. 36 del Trattato stesso, secondo il quale un ostacolo al commercio potrebbe essere giustificato, in particolare, da motivi di "tutela della pubblica sicurezza, della salute e della vita delle persone", purché tali motivi siano adeguatamente dimostrati dallo Stato che pone l'ostacolo normativo, cosicché quest'ultimo

risulti essere non soltanto indispensabile ma anche proporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati.

Ma, nel caso concreto, la norma dell'art. 285 del D.Lgs. 152/2006 sulle "caratteristiche termiche dei camini", non contiene, in se e per se, i criteri di tutela dell'*interesse pubblico* alla *sicurezza* degli utenti ai quali potrebbe, in astratto, essere sacrificato l'*interesse privato* alla commercializzazione ed all'uso del prodotto considerato. Tale norma nazionale, infatti, introduce in modo automatico ed assoluto un divieto di commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti che sono legalmente commercializzati in altri Stati membri, senza alcuna giustificazione ed unicamente sulla base della considerazione della assenza di "marcatatura CE". **Da qui, la seconda parte della pronuncia della Corte con la quale si dispone che:** "Gli articoli 34 TFUE-37 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti da costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da un altro Stato membro, all'apposizione della marcatatura CE". Fin qui, dunque, i principi applicati da questa recentissima Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, peraltro nell'ampio solco già tracciato da tante altre sentenze che, com'è già rilevato con precisi richiami nelle note precedenti, hanno "creato" sulla base del Trattato "un solido diritto commerciale per gli operatori economici che hanno saputo sfruttare le grandi opportunità del "mercato unico". Quanto da ultimo stabilito per le "guaine termoindurenti" potrà, infatti, **alle stesse condizioni di principio**, essere applicato ad ogni altro "prodotto da costruzione" e, più in generale, alla commercializzazione nel mercato unico europeo di ogni genere di prodotto.

Occorre, però, guardarsi dalle semplificazioni giornalistiche che non sono mancate neanche in questa occasione e che hanno enfatizzato in modo fuorviante la Sentenza della Corte europea qui ora commentata, prospettando, addirittura, una licenza generalizzata di commercializzazione dei prodotti "senza marchio CE" degradando questa "marcatatura" di legge ad una sorta di "optional" pure per casi nei quali essa risulta essere veramente obbligatoria. La realtà, come dimostrato, è molto diversa per il delicato settore dei nuovi diritti del commercio nel Mercato che, se supportati da adeguate conoscenze, offrono straordinarie opportunità commerciali. Del tutto al contrario, invece, le semplificazioni giornalistiche, possono esporre a cocenti e costose delusioni nel momento in cui se ne volesse trarre spunti per soluzioni "europee" ai problemi commerciali che devono obbedire alle regole precise che si è qui ora cercato di illustrare e che, in caso contrario, possono comportare sanzioni amministrative, civili e penali, nonché ritiri e richiami dei prodotti dal mercato, sia nazionale che europeo.

Insomma, per concludere, la "marcatatura CE" non deve costituire un mito, ma neppure un "optional".

© RIPRODUZIONE RISERVATA ■